

Repertorio n.1664

Raccolta n.1330

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

NUGORO S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero).

A Nuoro, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Marco Puggioni, Notaio in Nuoro, con studio in Piazza Italia n. 7, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

si è costituita:

- la signora Elena Carta, nata a Nuoro (NU) il 27 novembre 1980, domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "NUGORO S.P.A.", con sede in Nuoro (NU), piazza Italia n.22, capitale sociale euro 258.230,00 (duecentocinquantomila duecentotrenta virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro 01153570914, numero REA: NU - 78616.

Io Notaio sono certo dell'identità personale di essa costituita, la quale mi dichiara che è qui riunita, l'assemblea dei soci della suddetta società, per discutere e deliberare sul seguente e concordato

ordine del giorno:

1) Modifiche dello statuto sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale la costituita Elena Carta che invita me Notaio a verbalizzare la discussione e le deliberazioni che saranno adottate.

Il Presidente

verificata

la regolarità della costituzione dell'assemblea considerato che:

a) è stata regolarmente convocata con modalità conformi ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale;

b) è rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale nelle persone del socio Provincia di Nuoro, codice fiscale 00166520916, titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Sig. Antonio Basilio MEREU, giusta delega dell'8 febbraio 2018 rilasciata dal Sig. Costantino Tidu in qualità di amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, tale nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 69/12 del 23 dicembre 2016, conservata agli atti della società;

c) è presente L'INTERO Organo Amministrativo nella persona di essa, Presidente del Consiglio e Amministrazione e dei Consiglieri Mario Bruno Piras e sig. Mauro Macis;

d) che sono presenti, per il Collegio Sindacale il Presidente Sandro Deiana e il Sindaco Fabrizio Sotgiu mentre è assente giustificata il Sindaco Noemi Cosseddu;

Registrato a:
NUORO
il 26/02/2018
n. 656
Serie 1T
Pagati € 200,00



accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi dell'art. 2479-bis 4° comma del codice civile;

dichiara

l'assemblea validamente costituita e capace di deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente nel passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno, fa presente all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale della NUGORO S.P.A. al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica introdotto con il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 nonché con il D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017 recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto n.175. Le principali novità introdotte dal detto Testo Unico si sostanziano:

1) nella ordinaria configurazione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, costituito, di norma, da un amministratore unico;

2) nella possibilità attribuita all'assemblea della società a controllo pubblico di decidere, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI - bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile; la delibera in questo caso dovrà essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15; nello specifico potranno costituire giusta causa per l'adozione di un organo amministrativo collegiale, ragioni specifiche organizzative relative alla notevole estensione territoriale, alla scarsa densità abitativa e alla rappresentanza dei territori storici che compongono la Provincia di Nuoro;

3) nel rispetto da parte delle amministrazioni del principio di equilibrio di genere in sede di scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno;

qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo Statuto deve prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120;

4) nell'attribuzione, da parte del consiglio di amministrazione, di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea;

5) nell'esclusione della carica di vice presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in ca-

so di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

6) nel divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e nel divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

7) nel divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

8) nella necessità di prevedere che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore ai cinque anni, in deroga all'articolo 2341 - bis, primo comma, del codice civile;

9) nella previsione che gli statuti delle società debbano prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

10) nella previsione che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra citato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nell'ottica di questo adeguamento si rende pertanto necessario:

- integrare l'oggetto sociale con l'inserimento delle seguenti attività:

"La società ha quale oggetto sociale l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" e prevedere, sempre all'art. 2 relativo all'oggetto sociale, quanto segue:

"Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al precedente limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

- riformulare gli articoli dello statuto relativi all'organo amministrativo, prevedendo la figura dell'Amministratore Unico e disciplinandone i poteri;

- stabilire che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di un supplente venga riservata al presidente della Provincia di Nuoro e agli altri eventuali enti pubblici d'intesa fra di essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c.;



- prevedere che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma del codice civile;

- prevedere che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio Sindacale ma venga esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente legge quindi le modifiche che verrebbero apportate allo statuto sociale e chiede quindi all'assemblea di pronunciarsi su quanto oggetto di esposizione.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità e con espressione individuale del consenso da parte di ciascun intervenuto, peralzata di mano

delibera:

1) di modificare l'oggetto della società nei termini che seguono:

"ART. 2 Oggetto sociale

La società ha quale oggetto sociale l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In particolare l'oggetto sociale riguarda la manutenzione e ripristino di immobili ed impianti di proprietà pubblica e più in particolare della Provincia di Nuoro.

Nello specifico, la società può svolgere l'attività di manutenzione e ripristino di immobili pubblici sia essa intesa quale attività di:

- ripristino e manutenzione di natura edile, idrosanitaria, elettrica o ancora la verifica e manutenzione di impianti termici, impianti e dotazioni per la prevenzione degli incendi, impianti e dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi ed altre attività ad esse complementari;

- gestione e ordinaria manutenzione della rete stradale provinciale, con la realizzazione di interventi consistenti in piccole bitumature e rappezzi, piccoli interventi manutentivi su opere d'arte, impianti di illuminazione incroci e gallerie, interventi su manufatti di pertinenza delle strade, manutenzione banchine, fossi e cunette, acquisto e posa di segnaletica stradale temporanea o permanente di pericolo e guard-rail, attività di taglio erba, servizio di prevenzione antigelo e sgombero neve;

- gestione e manutenzione di impianti finalizzati al risparmio energetico fra essi compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà

inoltre:

- Procedere alla progettazione e/o costruzione e/o acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il raggiungimento dello scopo sociale nella massima efficienza;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra esse comprese le assunzioni di finanziamenti o mutui, l'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese che abbiano oggetto o scopo sociale analogo al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi non inclusi fra essi, nei limiti di legge, i soci.

Nell'espletamento delle attività connesse ai servizi ad essa conferiti la società terrà debitamente conto delle attività delle imprese artigiane e commerciali locali.

La società potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, i quali siano in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle procedure normativamente previste per l'individuazione dei soggetti contraenti e nell'osservanza delle regole di correttezza e trasparenza.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al precedente limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

2) di approvare il nuovo statuto sociale con le modifiche richieste dal D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs. n.100/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

3) di dare mandato alla signora Elena Carta ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di presentazione.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente proclama i risultati e chiude l'assemblea alle ore 16,50 (sedici virgola cinquanta).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alla comparente che lo approva.


E' scritto da me notaio in gran parte con mezzi elettronici ed in piccola parte a mano su dieci pagine e quanto fin qui della pagina di undicesima pagina di tre fogli.

Viene sottoscritto dalla comparente e me notaio alle ore 17,00 (diciassette virgola zero zero).

In originale firmato

Elena Carta

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)



S T A T U T O

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA-

ART. 1 Denominazione e soci

E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico denominata **NUGORO SPA**.

Gli Enti Pubblici proprietari dell'intero capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con gli stessi Enti che la controllano.

ART. 2 Oggetto sociale

La società ha quale oggetto sociale l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In particolare l'oggetto sociale riguarda la manutenzione e ripristino di immobili ed impianti di proprietà pubblica e più in particolare della Provincia di Nuoro.

Nello specifico, la società può svolgere l'attività di manutenzione e ripristino di immobili pubblici sia essa intesa quale attività di:

- ripristino e manutenzione di natura edile, idrosanitaria, elettrica o ancora la verifica e manutenzione di impianti termici, impianti e dotazioni per la prevenzione degli incendi, impianti e dotazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi ed altre attività ad esse complementari;
- gestione e ordinaria manutenzione della rete stradale provinciale, con la realizzazione di interventi consistenti in piccole bitumature e rappezzi, piccoli interventi manutentivi su opere d'arte, impianti di illuminazione incroci e gallerie, interventi su manufatti di pertinenza delle strade, manutenzione banchine, fossi e cunette, acquisto e posa di segnaletica stradale temporanea o permanente di pericolo e guard-rail, attività di taglio erba, servizio di prevenzione antigelo e sgombero neve;
- gestione e manutenzione di impianti finalizzati al risparmio energetico fra essi compresi gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- Procedere alla progettazione e/o costruzione e/o acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il raggiungimento dello scopo sociale nella massima efficienza;
- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra esse comprese le assunzioni di finanziamenti o mutui, l'assunzione di inte-



Stelvio Caris

ressenze o partecipazioni in altre società o imprese che abbiano oggetto o scopo sociale analogo al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi non inclusi fra essi, nei limiti di legge, i soci.

Nell'espletamento delle attività connesse ai servizi ad essa conferiti la società terrà debitamente conto delle attività delle imprese artigiane e commerciali locali.

La società potrà avvalersi delle prestazioni di soggetti terzi, i quali siano in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto delle procedure normativamente previste per l'individuazione dei soggetti contraenti e nell'osservanza delle regole di correttezza e trasparenza.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al precedente limite di fatturato, può essere rivolta anche a finalità diverse, ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 3 Sede

La Società ha sede in Nuoro all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire, modificare e sopprimere, solo a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio Provinciale di Nuoro, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, commerciali, tecnici e di rappresentanza o unità locali comunque denominate.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

ART. 4 Durata

La Società è costituita a tempo indeterminato.

CAPITALE

ART 5. Capitale

Il Capitale sociale è determinato in euro 258.230,00 (duecentocinquantottomila duecentotrenta virgola zero zero) diviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..



La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea.

ART. 6 Azioni

Le azioni sono indivisibili, nominative e cedibili esclusivamente nel rispetto delle norme di legge.

La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'emissione dei titoli azionari è esclusa ai sensi dell'art. 2346 del c.c..

Ogni azione dà diritto ad un voto

ART. 7 Aumenti del capitale sociale

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

ART. 8 Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 9 Patti e accordi

Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società. In mancanza l'atto è nullo.

ASSEMBLEA

ART. 10 Assemblea della Società

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.


L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del c.c..

ART. 11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rap-



presentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro centottanta (180) giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

ART. 12 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente del collegio sindacale e il soggetto designato al controllo contabile;
- determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali partecipazioni in altre società ed ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie;
- approva l'assunzione di forme di indebitamento;
- approva l'esternalizzazione di servizi;
- approva l'alienazione, la compravendita e la permuta di beni immobili e brevetti;
- approva le prestazioni di garanzia, le fideiussioni e le concessioni di prestiti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- autorizza la costituzione di patrimoni destinati;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 Diritto di intervento

Gli azionisti iscritti al libro dei soci, cui spetta il diritto di voto, possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delega-

ti nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, nè agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per almeno dieci anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

ART. 14 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale, l'aumento di capitale e l'emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni convertibili in azioni è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute ordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o da chi ne fa le veci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

AMMINISTRAZIONE

ART. 15 Amministratore unico/Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della



Selena Costa

sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, ad esclusione del Presidente, dall'Assemblea ordinaria. Per la prima volta i componenti il Consiglio di Amministrazione sono nominati per disposizione dell'Atto costitutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Provincia di Nuoro e dagli altri eventuali enti pubblici d'intesa fra di essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c..

L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale (C.D.A), le amministrazioni pubbliche, nella scelta degli amministratori, assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n°120.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

All'Amministratore unico e ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dal D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016.

E' fatto divieto istituire organi collegiali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 16 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il collegio sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministrato-



[Handwritten signature]

ri e ai sindaci revisori, inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'effettivo ricevimento, di regola, almeno otto giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio è comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere dato per rappresentanza.

ART 16-BIS Amministratore unico

L'amministratore unico prima di deliberare trasmette ai sindaci revisori l'avviso mediante qualsiasi mezzo idoneo a certificare l'effettivo ricevimento, di regola, almeno otto giorni prima di deliberare e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora.

In caso di urgenza l'Amministratore unico può deliberare con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le deliberazioni sono valide in presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica.

ART. 17 Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

Al Presidente compete la rappresentanza sociale.

ART. 18 Poteri dell'Amministratore unico/Consiglio di Amministrazione

All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e fatte salve le prerogative degli enti pubblici proprietari del capitale azionario.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente Statuto, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

Nel conferimento delle deleghe il Consiglio d'Amministrazione dovrà privilegiare il più possibile la riserva allo stesso C.d.A. degli affari di elevata rilevanza economica e finanziaria e/o di elevata importanza strategica, quali i programmi di assunzione del personale, l'organizzazione, il conferimento di consulenze ed incarichi continuativi, nel rispetto comunque di



quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto in tema di controllo analogo da parte degli enti pubblici titolari del capitale sociale.

L'Amministratore unico o il Consiglio d'Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3 del c.c., e stante quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto in tema di controllo analogo, sono di competenza dell'Amministratore unico e del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento nei limiti delle strategie e politiche aziendali delineate dagli enti pubblici che possiedono il capitale azionario della società;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) i regolamenti interni.

ART. 19 Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministratore può delegare proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti in funzione di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, può impartire direttive all'Amministratore e avocare a sè operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e in base alle direttive ed indicazioni formalmente ricevute dagli enti pubblici controllanti, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

E' compito dell'Amministratore Delegato curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; egli riferisce al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

L'Amministratore Delegato è tenuto ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

CONTROLLO

ART. 20 Collegio Sindacale

La società è controllata da un Collegio sindacale composto da

tre membri effettivi e da due supplenti.

La nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un supplente è riservata al presidente della Provincia di Nuoro e agli altri eventuali enti pubblici d'intesa fra di essi, ai sensi dell'art. 2449 del c.c. Gli Altri sindaci, effettivi e supplenti, sono nominati dall'Assemblea ordinaria. Essi restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.

ART. 21 Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale.

La revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una Società di revisione nominato dall'Assemblea dei soci.

ART. 22 Controllo analogo


Gli enti pubblici che siano titolari del capitale sociale sono tenuti ad esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo verrà attuato sugli atti fondamentali assunti dalla società attraverso una verifica preventiva con scopi consultivi e propositivi. A tale proposito gli enti pubblici controllanti elaborano entro il 31 Dicembre di ciascun anno un piano degli obiettivi della società, che dovrà essere negoziato con il Consiglio d'Amministrazione o suo delegato. Il piano degli obiettivi sarà presentato annualmente ed approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione o documento similare degli Enti Controllanti.

Il piano degli obiettivi della società verrà sottoposto a verifica con le medesime modalità con le quali vengono sottoposti a verifica gli obiettivi gestionali degli enti controllanti.

La società è tenuta a trasmettere agli enti controllanti il proprio bilancio d'esercizio e gli eventuali ulteriori documenti programmatici almeno quindici giorni prima della data in cui è prevista l'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli enti pubblici titolari del capitale sociale possono in qualunque momento, attraverso propri delegati, procedere a controlli sulla qualità dell'amministrazione e dell'attività nonchè dei servizi resi dalla società, anche attraverso apposite ispezioni formalmente assegnate.



I requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali. Tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma del codice civile.

BILANCI ED UTILI

ART. 23 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio a norma di legge.

ART. 24 Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari ad un quinto del capitale sociale;
- b) il residuo al netto verrà accantonato in un apposito fondo e posto a disposizione dell'Assemblea.

NORME FINALI

ART. 25 Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

ART. 26 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Olivero Porto

Massimo Puppo



Io sottoscritto dott. Marco Puggioni, notaio in Nuoro, certifico che la presente copia fotostatica, composta da diciassette (17) pagine inclusa la presente scritta su nove (9) fogli compreso l'allegato è conforme all'originale nei miei atti.
Si rilascia in carta semplice per usi consentiti.

Nuoro, *li* tredici marzo duemiladiciotto (13/03/2018)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Marco Puggioni'. To the right of the signature is a blue circular notary seal. The seal contains the text 'DOMENICO NOTARIO IN NUORO' at the top and 'MARCO PUGGIONI' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star surrounded by a decorative border.

